



DIREZIONE GENERALE SVILUPPO ECONOMICO, CULTURA E TURISMO
IL DIRETTORE GENERALE
ROBERTO RICCI MINGANI

Oggetto: Nota interpretativa e indirizzo applicativo in merito all'edificio di riferimento da utilizzare ai fini della classificazione energetica degli edifici nell'ambito del sistema regionale di attestazione della prestazione energetica.

Con riferimento alle disposizioni regionali in materia di attestazione della prestazione energetica degli edifici di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 1275 del 7 settembre 2015 e s.m.i., come modificate dalla deliberazione di Giunta regionale n. 1385 del 19 ottobre 2020, nonché alle modifiche introdotte dalla deliberazione di Giunta regionale n. 792 del 25 maggio 2026 all'Atto di coordinamento tecnico regionale per la definizione dei requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici, si fornisce il seguente chiarimento applicativo.

La DGR n. 1385/2020, nell'Allegato A-5 "Sistema di classificazione degli edifici in funzione della loro prestazione energetica", prevede che la classe energetica dell'edificio o dell'unità immobiliare sia determinata sulla base dell'indice di prestazione energetica globale espresso in energia primaria non rinnovabile, mediante confronto con una scala di classi costruita con il **metodo dell'edificio di riferimento**. In particolare, la scala di classificazione è definita a partire dal valore dell'indice di prestazione energetica globale non rinnovabile dell'edificio di riferimento, assunto quale limite di separazione tra le classi A1 e B, e gli intervalli delle altre classi sono ricavati mediante applicazione di coefficienti moltiplicativi di riduzione o maggiorazione del medesimo valore.

Il decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica 28 ottobre 2025 "Aggiornamento del decreto 26 giugno 2015, recante «Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici», entrato in vigore a far data dal 3/06/2026, **ha introdotto**, tra l'altro, **modifiche ai parametri di calcolo relativi all'edificio di riferimento che valgono sia ai fini della verifica del rispetto dei requisiti minimi di prestazione energetica sia ai fini dell'attribuzione della classe di prestazione energetica secondo il sistema vigente.**

La Regione Emilia-Romagna con, con DGR n. 792/2026 ha provveduto all'aggiornamento della disciplina regionale in materia di requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici, allineandone il contenuto al d.m. 28 ottobre 2025, in vigore dal 3 giugno 2026, nonché al D.Lgs. 5/2026, in vigore dal 3 agosto 2026. Ciò al fine di armonizzare le disposizioni regionali con quelle nazionali, fornendo ai Comuni e ai professionisti del settore un documento unico di riferimento, così da agevolarne e semplificarne la consultazione. Si è ritenuto di non dover necessariamente procedere, in questa fase, anche al contestuale aggiornamento della D.G.R. n. 1385/2020 sulla quale il D.M. 28 ottobre 2025 non ha

Viale Aldo Moro 44
40127 Bologna

tel
051.527.6419/7904/6320

Mail: dgsviluppoeconomico@regione.emilia-romagna.it
PEC: dgsviluppoeconomico@postacert.regione.emilia-romagna.it

INDICE	LIV. 1	LIV. 2	LIV. 3	LIV. 4	LIV. 5	ANNO	NUM	SUB.
a uso interno: DP/ / Classif.						Fasc.		

impattato in maniera ugualmente profonda. Le previsioni della normativa nazionale prevalgono in ogni caso sugli atti normativi regionali e pertanto, tutte le previsioni contenute nel D.M. 28 ottobre 2025 sono cogenti a far data dal 3 giugno 2026 indipendentemente dall'approvazione di un testo coordinato regionale.

Ciò premesso si chiarisce pertanto che:

- le indicazioni contenute nell'Allegato A-5 della D.G.R. 1385/2020 in merito all'edificio di riferimento e ai relativi parametri da utilizzare per l'attribuzione della classe energetica devono necessariamente tenere conto degli aggiornamenti previsti dal Decreto Ministeriale 28 ottobre 2025 e pertanto, considerata la necessaria coerenza tra il sistema regionale di attestazione della prestazione energetica e la disciplina regionale vigente in materia di requisiti minimi, devono essere letti e applicati in modo coordinato con quanto previsto dall'Atto di coordinamento tecnico regionale per la definizione dei requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici, come aggiornato dalla DGR n. 792/2026.
- per gli Attestati di prestazione energetica registrati nel sistema regionale SACE a decorrere dal 3 giugno 2026, il valore dell'indice di prestazione energetica globale non rinnovabile dell'edificio di riferimento, utilizzato per la costruzione della scala di classificazione energetica, deve essere determinato assumendo i parametri dell'edificio di riferimento vigenti nella disciplina regionale sui requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici, come aggiornata dalla DGR n. 792/2026.

La presente nota costituisce chiarimento interpretativo e indirizzo applicativo volto ad assicurare un'interpretazione coordinata, sistematica e uniforme delle disposizioni regionali vigenti, in coerenza con il quadro tecnico-normativo sopravvenuto.

Restano validi gli Attestati di prestazione energetica già registrati nel sistema regionale SACE alla data del 3 giugno 2026, nei termini e con gli effetti previsti dalla disciplina vigente, fatti salvi i casi ordinari di aggiornamento dell'APE previsti dalla normativa applicabile. Ai fini dell'applicazione del presente chiarimento, rileva la data di registrazione dell'APE nel catasto regionale SACE.

Roberto Ricci Mingani
Originale firmato digitalmente